



DIPARTIMENTO II - MOBILITA' E VIABILITA'

Servizio 1 - Gestione amministrativa - DIR0201

e-mail: s.orlandi@cittametropolitanaroma.gov.it

Proposta n. 99900406

Del 14-02-2022

Registro Unico n. 458
del 24/02/2022

Protocollo n. 0036505 del
24/02/2022

Riferimenti contabili

Come da dispositivo interno.

Responsabile dell'istruttoria

Responsabile del procedimento
Dott. Claudio Scrascia

Determinazione firmata digitalmente dal:

- Dirigente attestante la regolarità tecnica e contabile, in data 22/02/2022
- Dirigente Responsabile controllo della spesa, in data 23/02/2022
- Ragioniere Generale attestante la copertura finanziaria, in data 24/02/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: LAVORI DI SOPPRESSIONE DEL PASSAGGIO A LIVELLO INSISTENTE SULLA FR4 ROMA VELLETRI, KM 29+765 - CONTRATTO REP. 10673 DEL 03/03/2011 - GIUDIZIO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA - SECONDA SEZIONE CIVILE N.R.G. 27595/2018 - IMPRESA GRUPPO SCHINA CONTRO CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE - INCARICO DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2, LETTERA A) DELLA L. 120/2020 E SS.MM.II. - SMART CIG Z6D351C578 - ING. GIUSEPPE ROSSI - IMPORTO SPESA EURO 20.299,65 (CNPAIA ED IVA INCLUSE) - DETERMINA A CONTRARRE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Stefano Orlandi



Viste le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Visto l'art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

Visto l'art. 151 del D. Lgs n. 267/2000 concernente i principi generali dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale adottato con Atto Consiliare n. 1 del 22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, dello Statuto dell'Ente, che prevede che "nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

Vista la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 40 del 05.10.2020 recante "Approvazione Regolamento di Contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011";

Vista la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 22 del 28/05/2021 recante "Adozione del Bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 - 2023 - Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021 - 2023 ed Elenco annuale 2021";

Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 24 del 28.06.2021 recante "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023, unificato con il Piano della Performance (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000), e del PDO della Società in house Capitale Lavoro."

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021, pubblicato nella G.U. del 30 dicembre 2021, con il quale è stato disposto, sentita la Conferenza Stato Città e previa intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il differimento dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali;

Atteso che con il medesimo Decreto del Ministro dell'Interno del 24 dicembre 2021, è stato autorizzato, per gli enti locali, l'esercizio provvisorio del Bilancio sino alla data del 31 marzo 2022;

Vista la Circolare del 4.01.2021 protocollo n. CMRC-2022-0000001 a firma del Ragioniere Generale, Dott. Marco Iacobucci, con la quale vengono impartite direttive in merito all'Esercizio Provvisorio 2022;

Visto l'art. 163, commi 1 e 3, del D.lgs 267/2000 e ss.mm. e ii.;

Visto l'art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000, comma 5 lett. b), il quale dispone che gli Enti nel corso dell'esercizio provvisorio, possono impegnare mensilmente in dodicesimi, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

Premesso che la Città Metropolitana di Roma Capitale ha in corso un contenzioso con il Gruppo Schina, appaltatrice dell'intervento di soppressione del passaggio a livello insistente sulla FR4



Roma Velletri al km 29+765, presso il Tribunale Ordinario di Roma - Seconda Sezione Civile N.R.G. 27595/2018 e che sul tema l'Avvocatura ha richiesto la nomina di un tecnico che possa svolgere l'incarico di Consulente Tecnico di Parte per l'Amministrazione;

Dato atto che è stata esperita una ricerca di personale esperto all'interno dell'Ente (prot. CMRC-2021-23-12-2021) a seguito della quale non è pervenuta nessuna candidatura;

Rilevato che il RUP dell'intervento sopra richiamato è l'Ing. Vincenzo Cecere, Funzionario tecnico del Dipartimento II;

Visto l'art. 24, comma 1, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. ai sensi del quale: "Le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, al collaudo, al coordinamento della sicurezza della progettazione nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici sono espletate, tra gli altri, d) dai soggetti di cui all'art. 46. [...]";

Visto l'art. 24, comma 2 del medesimo D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che recita: "Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono definiti i requisiti che devono possedere i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.";

Visto l'art. 216 comma 27-octies che recita: "Nelle more dell'adozione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, di un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del presente codice, le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2 e 150, comma 2, rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma.";

Visto il D.M. 263 del 2 Dicembre 2016 "Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50" ed in particolare l'art. 1 del medesimo Decreto ministeriale;

Viste le Linee guida Anac n. 1 in merito agli indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, approvate con Delibera n. 973 del 14.09.2016;

Visto, in particolare, il punto IV, art. 1.3.1 delle predette Linee Guida ANAC che recita: "Gli incarichi di importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta, secondo quanto previsto dall'art. 31, comma 8 (cfr. per gli appalti inferiori a 40.000 euro anche l'art. 36, comma 2, lett. a). In questo caso, il ribasso sull'importo della prestazione viene negoziato fra il responsabile del procedimento e l'operatore economico cui si intende affidare la commessa, sulla base della specificità del caso."

Visto l'art. 31, comma 8, del D.Lgs.vo n. 50/2016 ai sensi del quale: "Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la



stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). ";

Viste, altresì, le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, recanti "procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1077 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al D.Lgs. 56/2017, con delibera del Consiglio n. 2016 del 01.03.2018 ed in particolare l'art. 4.1 relativo all'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00;

Atteso che le sopra richiamate disposizioni dell'ANAC vanno interpretate alla luce del vigente quadro normativo ed in particolare dell' art. 1 della L. 11.09.2020 n. 120 (così come modificata dal D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021) che, in deroga a quanto previsto dall'art. 36, comma 2, ha previsto delle soglie differenti per il ricorso all'affidamento diretto e *precisamente*: "[...] *affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro ed inferiore ad € 139.000,00 per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione[...]*";

Vista la Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali*» (Decreto Semplificazioni) emendato dal Decreto Legge 77 del 31.5.2021 convertito in Legge 108/2021;

Visto l'art. 51 "*Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76*" del richiamato Decreto Legge 77 del 31.5.2021, convertito in Legge 108/2021, che recita: "*Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2023[...]*";

Atteso che con nota prot. CMRC-2022-0025145 del 08-02-2022, a firma congiunta del RUP e del Direttore del Dipartimento II, veniva richiesto al Servizio n. 1, per quanto di competenza, di procedere all'affidamento all'esterno del servizio di consulente tecnico di parte nell'ambito della controversia legale relativa a "*Lavori di soppressione del passaggio a livello insistente sulla FR4 Roma Velletri, km 29+765 - Giudizio Tribunale Ordinario di Roma - Seconda Sezione Civile N.R.G. 27595/2018 - Impresa Gruppo Schina contro Città Metropolitana di Roma Capitale*";

Che con la medesima nota il RUP comunicava di voler procedere all'affidamento del servizio in parola ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett a) della predetta Legge 11.09.2020 n.120 (così come modificata dal DL 77/2021 convertito in Legge 108/2021) avendo stimato l'importo da porre a base di gara pari ad € 16.250,00, per l'incarico di Consulente tecnico di parte (importo calcolato sulla base dei criteri di valutazione del compenso del CTP a cura dell'Ordine degli Ingegneri di Milano e ritenuto congruo dallo stesso RUP);

Che il RUP nella predetta nota per l'affidamento del servizio ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della L. 120/2020 (così come modificata dal DL 77/2021 convertito in Legge 108/2021), indicava, altresì, l'operatore economico selezionato Ing. Giuseppe Rossi, con sede in Lagonegro (PT) - Via Predappio n. 12 - CAP 85042, C.F. ***** e dichiarava di aver effettuato l'individuazione tra gli operatori iscritti all'albo Servizi Ingegneria e Architettura della Città metropolitana di Roma



Capitale;

Che venivano, altresì, trasmessi i seguenti elaborati:

- Disciplinare tecnico economico;

Visto, il comma 3 del predetto art. 1 della Legge 120/2020 e ss.mm.ii ai sensi del quale *“gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016”*;

Atteso che ai sensi del richiamato art.32, comma 2 *“Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”*;

Visto l’art. 36, comma 9 bis del D. lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ai sensi del quale: *“Fatto salvo quanto previsto all’articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.”*;

Atteso che anche il pronunciato dell’art. 95, comma 3 lett.b) del Codice va interpretato in combinato con quanto previsto dal *“Decreto semplificazioni”* così come modificato in sede di conversione in Legge;

Che il RUP ha ritenuto, pertanto, di procedere con il criterio del prezzo più basso calcolato con unico ribasso percentuale da calcolare sull’importo posto a base di gara pari ad € 16.250,00 al netto degli oneri fiscali e previdenziali;

Visto l’art. 52, comma 1, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. *“1. Nei settori ordinari e nei settori speciali, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al presente codice sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici in conformità con quanto disposto dal presente comma e dai commi da 2 a 9, nonché dal Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.”*;

Visto, altresì, l’art. 58, comma 1, del predetto Decreto legislativo: *“Ai sensi della normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale, nel rispetto dell’articolo 52 e dei principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia delle procedure, le stazioni appaltanti ricorrono a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici nel rispetto delle disposizioni di cui al presente codice[...].”*;

Visto l’art. 40, comma 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. *“A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici”*;

Che in ossequio alle richiamate disposizioni la CMRC ha provveduto a dotarsi di una piattaforma informatica per l’intera gestione delle procedure di gara dell’Ente e dei Comuni aderenti alla



SUA;

Vista la Legge n. 94/2012, di conversione del D.L. 52/2012 ed in particolare l'art.7, comma 2, che recita: *“All’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «di cui all’articolo 11, comma 5, del regolamento di cui al d.P.R. 4 aprile 2002, n. 10» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328»”.*

Atteso che l’art. 328 da ultimo richiamato è stato abrogato, a far data dal 19/04/2016, dall’art. 217 del D.lgs. 50/20106;

Che il vigente Codice degli appalti all’art. 3, comma 1, lett.bbbb) definisce «mercato elettronico», uno strumento di acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici per importi inferiori alla soglia di rilievo europeo basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via telematica” ;

Visto, altresì, il D.L. 95/2012 convertito in Legge 135/2012 che stabilisce, all’art. 1 comma 1, che i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP SPA sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono cause di responsabilità amministrativa;

Considerato che la CMRC, che tra l’altro è soggetto aggregatore ai sensi di quanto previsto dall’art. 9 del D.L. 66/2014, conv. in Legge n. 89 del 23 giugno 2014, ha provveduto ad istituire un proprio albo di fornitori, tra gli altri, di servizi di progettazione ed architettura, dotandosi così un proprio mercato elettronico nel settore merceologico di cui trattasi;

Che pertanto è stato stabilito di procedere tramite la piattaforma in uso alla CMRC;

Che in data 09.02.2022 veniva inserita sulla piattaforma della CMRC la richiesta di offerta, con unico operatore economico, avente il numero registro di sistema: PI002178-22, con scadenza presentazione offerta il 10.02.2022 con la quale veniva richiesto al Professionista Ing. Giuseppe Rossi di presentare la propria offerta relativamente al servizio di Consulente tecnico di parte per il *"Giudizio Tribunale Ordinario di Roma - Seconda Sezione Civile N.R.G. 27595/2018 - Impresa Gruppo Schina contro Città Metropolitana di Roma Capitale - Contenzioso per Lavori di soppressione del passaggio a livello insistente sulla FR4 Roma Velletri, km 29+765"* sull'importo a base d'asta di € 16.250,00;

Che, tramite procedura informatizzata sulla piattaforma della CMRC il Professionista Ing. Giuseppe Rossi, nel termine di scadenza previsto, presentava la propria offerta accludendo le autocertificazioni circa l'inesistenza di cause di esclusione ex art. 80 D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii., e dichiarando il possesso dei requisiti di cui all’art. 83 del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii.;

Che, a fronte di un importo dell’incarico a base di offerta pari ad € 16.250,00, il Professionista Ing. Giuseppe Rossi offriva un ribasso percentuale del 1,544% con conseguente importo totale offerto pari ad € 15.999,10;

Che con nota, conservata in atti, il RUP comunicava che l'offerta "è da ritenersi congrua";



Che il Professionista ha dichiarato l'inesistenza di rapporti di parentela ed affinità con il RUP, con il responsabile dell'istruttoria e con il responsabile del procedimento;

Che è stato verificato, da parte del responsabile del procedimento, il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. 165/2001 e ss.mm. e ii. mediante acquisizione di apposita dichiarazione resa dal Professionista;

Atteso che il Dirigente del Servizio n. 1 Dott. Stefano Orlandi attesta l'inesistenza di propri rapporti di parentela ed affinità con il Professionista;

Che è stata acquisita da parte del Professionista la dichiarazione di ben conoscere e di accettare tutto quanto previsto dal vigente PTPC 2021/2023 approvato dalla CMRC con Deliberazione del Consiglio Metropolitanò n. 3 del 30 Marzo 2021;

Che, in ottemperanza dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è, altresì, acquisita agli atti del Servizio n. 1 dichiarazione resa dei dipendenti coinvolti nella procedura di che trattasi dell'inesistenza di situazioni di conflitto d'interesse;

Che è stato verificato il possesso, in capo al Professionista dei requisiti e delle capacità di cui all'art. 83 del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii.;

Che saranno avviate dal Servizio 1 del Dipartimento II le verifiche in merito alle autocertificazioni, rese dallo stesso Professionista, nell'istanza di partecipazione, circa l'inesistenza delle cause di esclusione ex art. 80 d.lgs. 50/2016;

Ritenuto, pertanto, necessario, ricorrendo nella fattispecie i requisiti di materia e i limiti di spesa previsti dalla legge, autorizzare l'esecuzione del predetto servizio mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. a) della L. 120/ 2020 al Professionista Ing. Giuseppe Rossi per l'importo netto di € 15.999,10, oltre € 639,96 per inarcassa 4% ed € 3.660,59 per IVA 22% per un importo complessivo di € 20.299,65;

Visto l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Vista la legge 241/90 e ss.mm.ii., con particolare riguardo agli artt. dal 21- bis e ss.

Visto l'art. 1 c. 629 lett.b) della legge 23/12/2014 n. 190, che introduce l'art. 17-ter del Decreto n. 633/1972;

Preso atto che ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000 e ss.mm e ii., si prevedono responsabilità disciplinari ed amministrative nei confronti dei funzionari che provvedono ad effettuare impegni di spesa non coerenti con il programma dei conseguenti pagamenti nel rispetto della Direttiva comunitaria 200/35/CE recepita con il D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e nel rispetto delle norme di bilancio e delle norme di finanza pubblica;

Preso atto che la spesa di euro € 20.299,65 trova copertura come di seguito indicato:

Missione	8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Programma	1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Macroaggregato	3	ACQUISTO DI SERVIZI



Capitolo/Articolo	103187/3	PROCOL - Progettazioni e Collaudi - MP0801
CDR	9210	DIR0201 - GESTIONE AMMINISTRATIVA
CCA	--	21013
Eser. Finanziario	2022	--
Numero		--
Importo	€ 20.299,65	--

Conto Finanziario : S.1.03.02.11.999 - ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.

Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 24, comma 3, del nuovo "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi", approvato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 167 del 23/12/2020;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma Capitale, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014;

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

DETERMINA

1. di autorizzare l'esecuzione del servizio di Consulente tecnico di parte per il *Giudizio Tribunale Ordinario di Roma - Seconda Sezione Civile N.R.G. 27595/2018 - Impresa Gruppo Schina contro Città Metropolitana di Roma Capitale - Contenzioso per Lavori di soppressione del passaggio a livello insistente sulla FR4 Roma Velletri, km 29+765"*;

2. di affidare il servizio di Consulente tecnico di parte di cui al punto 1. ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della L. 11.09.2020 n. 120 (così come modificata dal D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021), all'esito della procedura n. registro di sistema PI002178-22 celebrata sulla piattaforma della CMRC, al Professionista Ing. Giuseppe Rossi, con sede in Lagonegro (PT) - Via Predappio n. 12 - CAP 85042 – C.F. ***** e P.IVA 01106050766, che ha offerto un ribasso



percentuale del 1,544%, sull'importo a base dell'affidamento pari ad 16.250,00, per un importo contrattuale pari ad € 15.999,10, oltre € 639,96 per CNPAIA 4% ed € 3.660,59 per IVA 22% per un importo complessivo di € 20.299,65;

3. di subordinare l'efficacia dell'affidamento, di cui al punto 2) all'esito del positivo riscontro circa l'inesistenza, in capo al Professionista delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;

4. di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 32, comma 10, lettera b) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., trattandosi di affidamento diretto non trova applicazione il termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9 del medesimo D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

5. di stabilire che, divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. così come modificato dall'art. 4, co. 1 della L. 11.09.2020 n. 120 (così come modificata dal D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021) si procederà alla sottoscrizione, in modalità elettronica a pena di nullità, della scrittura privata, che sarà inserita sulla piattaforma (Portale Gare) della Città Metropolitana di Roma Capitale;

6. di dichiarare che la compatibilità del presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000 dal D.M. 23.01.2015. e ss.mm e ii., al momento non certificabile, verrà comunque garantita attraverso una gestione della programmazione di bilancio e delle priorità realizzative interne al dipartimento capace di rendere coerenti i tempi per l'assorbimento degli obblighi contrattuali con le richiamate regole di finanza pubblica;

7. di prendere atto del miglioramento del corrispettivo posto alla base della negoziazione diretta per l'affidamento dell'incarico, proposto dal Professionista, ai fini dell'ottemperamento ai sensi dell'art. 103, c. 11, del D.Lgs. 50/2016, quindi per l'effetto non richiedere una garanzia definitiva;

8. di dare atto che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 8 lett.a) della Legge 120/2020 (così come modificata dal D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021), e dell'art. 32, comma 8 del D.lgs. 50/2016 la Stazione appaltante provvederà alla consegna del servizio in via d'urgenza nelle more della verifica dei requisiti di cui all' art. 80 del medesimo Decreto Legislativo;

9. di dare atto che il Professionista affidatario potrà richiedere, ai sensi di quanto disposto dall'art. 35 comma 18, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. ii., entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, la corresponsione dell'anticipazione contrattuale del prezzo pari al 20 per cento sul valore dell'importo del contratto medesimo, previa costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione, tale anticipazione può essere incrementata fino al 30%, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, ai sensi dell'art. 207 comma 1 della legge n. 77 del 2020 come modificato dall'art. 13, comma 1, della legge n. 21 del 2021;

10. di precisare che avverso tale provvedimento è esperibile ricorso al TAR del Lazio nel termine di giorni 30 decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto sull'Albo Pretorio, online sul sito della Citta Metropolitana di Roma

Di imputare la spesa di euro € 20.299,65, come di seguito indicato:

Euro 20.299,65 in favore di ROSSI,GIUSEPPE C.F ***** - VIA
PREDAPPIO,12,LAGONEGRO



Miss	Prog	Titolo	MacroAgg	Cap/Art	CDR	PEG	Anno	Movimento
8	1	1	3	103187/3	9210	21013	2022	868/0

CIG: Z6D351C578

11. di stabilire che al pagamento a favore del Professionista si provvederà tramite il Dirigente del Servizio n. 1 Gestione amministrativa del Dipartimento II Mobilità e Viabilità con invio alla Ragioneria della Città Metropolitana di Roma Capitale delle relative fatture elettroniche, emesse dal Professionista e notificate sul RUF del CMRC, previa acquisizione d'ufficio della Certificazione Inarcassa attestanti la regolarità contributiva del Professionista, e predisponendo il pagamento nei confronti del Professionista, secondo le modalità e le tempistiche stabilite nel disciplinare di incarico:

- fino al 30% quale eventuale anticipazione dell'importo contrattuale;
- 30% alla presentazione della memoria in riscontro alla Relazione emessa dal CTU (45% in caso di non richiesta anticipazione);
- 40% alla conclusione del Servizio. A seguito dell'emissione della Relazione conclusiva da parte del CTU (55% in caso di non richiesta anticipazione);

12. Di prendere atto che gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, imposti dalla legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010, sono assolti come segue:

- il contraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 comma 8 dalla legge n. 136/2010, così come modificata dalla legge n. 217/2010;
- il conto e la persona autorizzata ad operarvi è stata comunicata dal contraente;
- i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico o altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità;

eventuali modifiche di conto dedicato e della persona autorizzata ad operare sullo stesso saranno comunicate per iscritto dal contraente e se ne darà contezza nell'ambito della liquidazione;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Stefano Orlandi

Documento prodotto, conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e rispettive norme collegate